

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1769)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 9 agosto 1974
(V. Stampato n. 3090)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TANASSI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 agosto 1974

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore
realizzazione della perequazione tributaria e della repres-
sione dell'evasione fiscale nonchè per il potenziamento dei
servizi dell'Amministrazione finanziaria

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonché per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppresso ed il quarto comma del predetto articolo 21 è sostituito dal seguente:

« La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti ».

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.

All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al

primo comma, dopo la parola: « operazioni », sono aggiunte le seguenti:

« Lo stesso Ministro, con propri decreti, può altresì determinare, per gli esercenti arti e professioni, le modalità ed i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture relativamente ad operazioni per le quali si rende particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo II del presente decreto ».

Gli articoli 3, 4 e 5 sono soppressi.

L'articolo 6 è sostituito con il seguente:

Nelle fatture o nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione.

Negli allegati indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere indicato il numero di codice fiscale dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi e degli altri soggetti indicati negli allegati stessi.

All'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

L'elevazione della misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per ritardato rimborso di imposte pagate trova applicazione dal semestre in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elevazione della misura degli interessi per prolungata rateazione si applica dalla prima rata con scadenza successiva alla data predetta.

All'articolo 9, il secondo comma è soppresso.

All'articolo 10, dopo le parole: « assegno circolare », sono inserite le parole: « non trasferibili », ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Gli assegni circolari devono essere emessi da banche o istituti di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia nel cui capo-

luogo ha sede la sezione di tesoreria provinciale dello Stato ordinataria dei suddetti titoli.

All'articolo 11, sono premessi i seguenti commi:

Il personale appartenente al ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli uffici del registro, con qualifica non inferiore a cassiere principale, può essere incaricato, con decreto del Ministro delle finanze, delle verifiche di cassa e di gestione presso gli uffici dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, secondo le norme in vigore, con assunzione delle responsabilità previste dall'articolo 81 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme contenute nel precedente comma.

All'articolo 12 le parole: « di diritto pubblico o di interesse nazionale », sono sostituite con le parole: « di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, riguardante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato »; dopo le parole: « assegno circolare », sono inserite le parole: « non trasferibile », e le parole: « secondo le ipotesi », sono sostituite con le parole: « con le modalità »; è aggiunto, in fine, il seguente comma:

La misura del compenso per i servizi di cui al precedente comma sarà determinata nelle predette convenzioni previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 sono soppressi.

Le tabelle A e B sono soppresse.

Art. 2.

I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'articolo 2,

ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1975 ed al 31 dicembre 1977.

Con i provvedimenti da emanare a norma del predetto articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sarà disciplinata, con effetto dal 1° gennaio 1975, l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 120 milioni di lire, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, sostitutivi di quelli contenuti nel punto 11 dell'articolo 5 della citata legge:

1) pagamento a titolo d'imposta di una somma in misura fissa o in misura proporzionale al volume d'affari o a quello degli acquisti, versamento dell'imposta con la dichiarazione annuale ed esonero dagli obblighi di fatturazione, di registrazione e delle dichiarazioni periodiche, per i soggetti con volume d'affari annuo da considerare di modesta entità tenuto conto degli orientamenti della Comunità Economica Europea ed a quanto praticato dagli altri Paesi membri della Comunità medesima;

2) semplificazione delle modalità relative agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazioni e versamento graduata in rapporto all'entità del volume d'affari annuo.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, avranno effetto anzichè il 1° ottobre 1974 con decorrenza dal 1° aprile 1975.

Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 9 luglio 1974.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonchè per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

A modifica dell'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di servizi effettuate, a decorrere dal 1° settembre 1974, nei confronti di chiunque nell'esercizio di arti e professioni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 5, secondo comma, del decreto indicato nel precedente comma è soppresso.

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« La fattura deve essere emessa, in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione entro la settimana successiva a quella di effettuazione dell'operazione, determinata a norma dell'articolo 6; entro lo stesso termine uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro per le finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. Può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti ».

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPROVATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppresso ed il quarto comma del predetto articolo 21 è sostituito dal seguente:

« La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Al primo comma dell'articolo 23 del decreto suindicato è aggiunto il seguente periodo: « Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21 devono essere registrate entro il mese di emissione ».

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° novembre 1974.

Art. 3.

È soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1975 l'esonero dai versamenti e dagli altri adempimenti previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i contribuenti che, nell'anno solare, realizzano un volume di affari non superiore a cinque milioni di lire.

È soppresso, altresì, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1975, il regime forfettario previsto dall'articolo 33 del decreto indicato nel precedente comma per i contribuenti che, nell'anno solare, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a ventuno milioni di lire.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1975.

L'ultimo comma del detto articolo è sostituito dal seguente:

« I contribuenti il cui volume di affari nell'anno solare precedente non ha superato 120 milioni di lire devono presentare le dichiarazioni ed eseguire i versamenti previsti dall'articolo 27 anzichè mensilmente entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto ».

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1975.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Art. 2-bis.

All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo comma, dopo la parola: « operazioni », sono aggiunte le seguenti:

« Lo stesso Ministro, con propri decreti, può altresì determinare, per gli esercenti arti e professioni, le modalità ed i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture relativamente ad operazioni per le quali si rende particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo II del presente decreto ».

Art. 3.

Soppresso.

Art. 4.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« Per le cessioni dei prodotti agricoli ed ittici elencati nella prima parte della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 633, direttamente effettuate da produttori agricoli o pescatori comprese le cooperative fra essi costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista nell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 è forfetizzata in misura pari alla metà dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile ».

Il quarto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« I soggetti indicati nel primo comma, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari, costituito per almeno due terzi da cessioni di cui allo stesso primo comma, non superiore ai 10 milioni di lire, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione e versamento, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni. Se nel corso dell'anno viene superato il limite di 10 milioni di lire l'esonero dalla fatturazione e dalla registrazione cessa a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato. Il contribuente deve presentare la dichiarazione annuale relativamente a tutte le operazioni effettuate dall'inizio dell'anno e versare l'imposta relativa a dette operazioni ».

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Art. 6.

Nelle fatture emesse ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e quelle correttive da emanare ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Art. 7.

Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'Amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, gli uffici finanziari, congiuntamente alla guardia di finanza, procedono annualmente a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti sorteggiati tra quelli scelti a campione secondo criteri da determinarsi con apposito decreto ministeriale.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

Soppresso.

Art. 6.

Nelle fatture o nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione.

Negli allegati indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere indicato il numero di codice fiscale dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi e degli altri soggetti indicati negli allegati stessi.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 8.

Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono elevati dal 2,50 al 5 per cento.

Nella stessa misura è elevato l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui all'articolo 44 del decreto indicato nel comma precedente.

Art. 9.

I termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1974, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, compresi quelli prorogati a tale data a norma del secondo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, sono prorogati al 31 dicembre 1975.

I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1975 e al 31 dicembre 1977.

Art. 10.

È in facoltà degli agenti contabili dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari di versare le somme di spettanza dello Stato mediante assegno circolare intestato alla tesoreria provinciale oppure, quando non esista in sede la tesoreria, al cassiere provinciale delle poste col concorso del controllore.

Art. 11.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

Identico.

Identico.

L'elevazione della misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per ritardato rimborso di imposte pagate trova applicazione dal semestre in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elevazione della misura degli interessi per prolungata rateazione si applica dalla prima rata con scadenza successiva alla data predetta.

Art. 9.

Identico.

Soppresso.

Art. 10.

È in facoltà degli agenti contabili dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari di versare le somme di spettanza dello Stato mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla tesoreria provinciale oppure, quando non esista in sede la tesoreria, al cassiere provinciale delle poste col concorso del controllore.

Gli assegni circolari devono essere emessi da banche o istituti di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia nel cui capoluogo ha sede la sezione di tesoreria provinciale dello Stato ordinataria dei suddetti titoli.

Art. 11.

Il personale appartenente al ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli uffici del registro, con qualifica non inferiore a cassiere principale, può essere incaricato, con decreto del Ministro delle finanze, delle verifiche di cassa e di gestione presso gli uffici dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, secondo le nor-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Gli sportelli di cassa degli uffici del registro e degli uffici IVA sono chiusi al pubblico nella giornata di sabato.

I termini di pagamento, nonchè quelli relativi ad ogni altro connesso adempimento da effettuarsi nei giorni di sabato presso gli uffici di cui al comma precedente sono prorogati al successivo giorno non festivo.

La norma di cui al presente articolo si applica anche agli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari, con esclusione dei servizi di cassa inerenti al ramo ipotecario.

Art. 12.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare convenzioni con gli istituti di credito di diritto pubblico o d'interesse nazionale per il ritiro presso la sede degli uffici finanziari dei fondi della riscossione a cura e rischio dell'istituto stesso mediante contemporanea consegna di assegno circolare d'importo pari al denaro ed ai valori ritirati, intestato secondo le ipotesi di cui al precedente articolo 10 alla tesoreria provinciale ovvero al cassiere provinciale delle poste col concorso del controllore.

Art. 13.

Le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze sono aumentate nelle misure indicate per ciascuno dei ruoli stessi nella tabella *A* allegata al presente decreto. Sono, altresì, istituiti i ruoli organici del personale del Ministero delle finanze indicati nell'acclusa tabella *B*.

Il Ministro per le finanze determina, con proprio decreto, le attribuzioni del personale dei ruoli di cui al presente articolo e le nuove piante organiche dei ruoli stessi, secondo i criteri indicati nel secondo comma, numero 2, dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e negli articoli 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per il conferimento dei posti risultanti dall'applicazione del presente decreto, non si applicano l'articolo 352 del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè l'articolo 12, secondo comma, del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

me in vigore, con assunzione delle responsabilità previste dall'articolo 81 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme contenute nel precedente comma.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 12.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare convenzioni con gli istituti di credito di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, riguardante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per il ritiro presso la sede degli uffici finanziari dei fondi della riscossione a cura e rischio dell'istituto stesso mediante contemporanea consegna di assegno circolare non trasferibile d'importo pari al denaro ed ai valori ritirati, intestato con le modalità di cui al precedente articolo 10 alla tesoreria provinciale ovvero al cassiere provinciale delle poste col concorso del controllore.

La misura del compenso per i servizi di cui al precedente comma sarà determinata nelle predette convenzioni previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 13.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 14.

Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli delle carriere direttiva e di concetto del personale per i servizi meccanografici, ai titoli di studio previsti dall'articolo 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, sono aggiunti i seguenti:

- 1) carriera direttiva:
 - a) laurea in scienze dell'informazione;
 - b) laurea in matematica e fisica;
- 2) carriera di concetto:
 - a) diploma di maturità classica;
 - b) diploma di perito edile.

Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli della carriera di concetto dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, istituiti dal secondo comma del precedente articolo 13, sono richiesti i seguenti titoli di studio:

- 1) ruolo dei contabili: diploma di ragioniere e perito commerciale;
- 2) ruolo dei periti: diploma di perito tecnico industriale, con specializzazione in chimica.

Per l'ammissione al ruolo del personale di meccanografia delle dogane, istituito dal secondo comma del precedente articolo 13, è richiesto il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado.

Art. 15.

Per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per le finanze può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive, di concetto ed esecutive dell'Amministrazione finanziaria.

I concorsi speciali sono indetti su scala nazionale e con ripartizione regionale del numero dei posti complessivi.

Possono anche essere indetti concorsi speciali unici, su scala nazionale con ripartizione regionale o su base regionale, per le carriere corrispondenti dei vari ruoli dell'Amministrazione finanziaria; in tal caso, i contingenti di personale sono determinati distintamente per ciascuna carriera e per ciascuna regione o gruppo di regioni.

Art. 16.

Per i concorsi di cui al secondo comma del precedente articolo 15, gli aspiranti nella domanda di ammissione ai concorsi stessi, oltre a di-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

Soppresso.

Art. 15.

Soppresso.

Art. 16.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

chiarare quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono indicare in ordine di preferenza le regioni in cui, se vincitori, intendono essere destinati a prestare servizio.

Per i concorsi di cui al terzo comma del precedente articolo 15, l'aspirante, oltre alla regione, deve indicare l'ordine di preferenza dei ruoli in cui, se vincitore, intende essere assegnato.

Il limite massimo di età per l'accesso alla carriera direttiva è fissato in anni 30 e per l'accesso alle carriere di concetto ed esecutiva, rispettivamente in anni 28 e 26; per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe detto limite non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36.

Non si applicano le norme contenute nell'articolo 200, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nell'articolo 22 della legge 19 luglio 1962, n. 959, e nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 17.

Nei concorsi indicati nel precedente articolo 15, secondo comma, le commissioni esaminatrici sono composte come segue:

a) per l'ammissione alle carriere direttive:

da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o equiparato, presidente;

da quattro funzionari, con qualifica non inferiore a primo dirigente, membri;

b) per l'ammissione alle carriere di concetto ed esecutive, compreso il personale delle ricevitorie del lotto:

da un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, membri.

Nei concorsi su base regionale previsti dal terzo comma del precedente articolo 15 la commissione esaminatrice per l'ammissione nelle carriere di concetto od esecutive è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è composta come segue:

dall'intendente di finanza del capoluogo della regione per la quale è indetto il concorso speciale o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, dal funzionario della carriera direttiva in servizio presso la stessa intendenza di finanza in possesso della qualifica più elevata, presidente;

da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Art. 17.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La commissione esaminatrice di cui al comma precedente, per i soli concorsi speciali di ammissione alle carriere esecutive, può essere presieduta da un primo dirigente o da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione od equiparata della carriera direttiva delle intendenze di finanza, in servizio presso l'intendenza di finanza del capoluogo della regione.

Per i concorsi indetti ai sensi del secondo comma del precedente articolo 15, per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto del personale per i servizi meccanografici, nonché per i concorsi indetti su scala nazionale o su base regionale per l'ammissione alle carriere esecutive del personale di meccanografia, alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri, anche estranei all'amministrazione, esperti in meccanografia, scienza dell'informazione e psicologia applicata, in numero non superiore a due.

Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici di cui al presente articolo sono svolte da funzionari con qualifica di direttore di sezione o di consigliere.

Art. 18.

Le prove di esame nei concorsi di cui al precedente articolo 15 consistono:

- a) per le carriere direttive, in due prove scritte ed in un colloquio;
- b) per le carriere di concetto ed esecutive, in un colloquio che può essere integrato da una prova pratica.

Per la carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici, le prove d'esame di cui alla lettera a) del precedente comma possono essere sostituite da un colloquio integrato da una prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica. Il questionario di tale prova attitudinale è stabilito dalla commissione esaminatrice del concorso.

Per le carriere di concetto ed esecutive del personale per i servizi meccanografici e per le carriere esecutive del personale di meccanografia, le prove di esame di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo possono essere sostituite da un'unica prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica. In tal caso, i questionari ed i criteri di valutazione della prova attitudinale sono stabiliti da un'apposita commissione, nominata dal Ministro per le finanze, presieduta da un funzionario del Ministero delle finanze, con qualifica di dirigente generale e composta in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593. Si applica il quarto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Qualora la commissione di cui al precedente comma o quella esaminatrice di cui al secondo comma lo richiedano, il Ministro per le finanze

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera
dei deputati)*

Art. 18.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

può autorizzare l'acquisto dei questionari per la prova attitudinale presso ditte specializzate nella materia. Il titolare della ditta ed il personale dipendente sono tenuti al segreto d'ufficio; in caso d'inosservanza, si applicano le pene stabilite dall'articolo 326 del codice penale. Per le spese relative all'acquisto dei questionari, si applicano le norme previste dal quarto e dall'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Le materie che formano oggetto dei programmi di esame e le modalità di svolgimento dei concorsi previsti dal presente articolo sono stabilite, anche in deroga all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con il decreto del Ministro per le finanze che indice il bando di concorso.

Art. 19.

Gli impiegati nominati in prova, a seguito dei concorsi di cui al presente decreto, vengono assunti in servizio anche prima della registrazione della Corte dei conti del relativo decreto di nomina e sono destinati negli uffici aventi sede nel territorio della regione, ove dovranno permanere per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio.

Per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente decreto e per il collocamento nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria dei vincitori dei concorsi stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, secondo comma, 10, ultimo comma, ed 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Per il personale dei ruoli per i servizi meccanografici e per il personale dei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia si applicano le norme di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I posti che si rendono disponibili nei ruoli di cui al precedente comma per effetto della risoluzione del rapporto d'impiego nei confronti di coloro che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso di meccanografia possono, entro il termine di sei mesi, essere conferiti, secondo l'ordine della relativa graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione.

Art. 20.

L'Amministrazione finanziaria può autorizzare i funzionari incaricati del servizio ispettivo per la finanza locale, nonchè i funzionari delle intendenze di finanza addetti ai servizi per la finanza locale, ad accedere presso le province, i comuni, le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, le aziende autonome di soggiorno, cura o turismo ed uffici dipendenti al fine di svolgere accertamenti ed indagini sui servizi tributari, sull'attribuzione di somme a titolo di partecipazione alle entrate erariali ed in genere sull'osservanza delle disposizioni impartite, nei limiti della propria competenza, dall'Amministrazione stessa.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

Soppresso.

Art. 20.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 21.

Il personale delle abolite imposte comunali di consumo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, in servizio presso gli uffici dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, può essere assegnato al servizio autonomo di cassa negli uffici medesimi, con le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054.

Gli impiegati di cui al precedente comma, assegnati al servizio autonomo di cassa, espletano, in collaborazione col cassiere titolare, i compiti previsti dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 270, e sono responsabili, nello svolgimento delle loro mansioni, di ogni danno derivante dal maneggio del denaro ed in genere dall'inadempimento o dal manchevole adempimento dei loro obblighi.

Il personale di cui al presente articolo, in servizio presso gli uffici dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, può espletare i compiti d'istituto degli uffici stessi, con esclusione di quelli propri della carriera direttiva, assumendone le relative responsabilità.

Art. 22.

All'onere conseguente all'applicazione degli articoli 13 e seguenti del presente decreto si provvede con un'aliquota delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 1 e 3.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974.

LEONE

RUMOR — TANASSI — GIOLITTI —
COLOMBO Emilio

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Art. 21.

Soppresso.

Art. 22.

Soppresso.

Art. 23.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

TABELLA A

AUMENTI DELLE DOTAZIONI ORGANICHE
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

| CARRIERA | RUOLO | POSTI IN AUMENTO |
|-----------|--|---------------------|
| Direttiva | dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, con esclusione delle qualifiche dirigenziali | 31 |
| Direttiva | dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, con esclusione delle qualifiche dirigenziali | 1.800 |
| Direttiva | del personale per i servizi meccanografici, con esclusione delle qualifiche dirigenziali . . . | 26 |
| Direttiva | dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari — uffici del registro ed ispettorati compartimentali —, con esclusione delle qualifiche dirigenziali . . . | 406 |
| Direttiva | dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari — conservatorie dei registri immobiliari —, con esclusione delle qualifiche dirigenziali | 51 |
| Concetto | dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza | 200 |
| Concetto | del personale tecnico dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali . | 269 |
| Concetto | dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione | 109 |
| Concetto | dei segretari delle dogane | 128 |
| Concetto | dei contabili doganali | 231 |
| Concetto | del personale per i servizi meccanografici . . . | 245 |
| Concetto | dei cassieri degli uffici registro | 750 |
| Concetto | del personale delle conservatorie dei registri immobiliari | 123 |
| Esecutiva | del personale addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza (operatori tecnici) | 270 |
| Esecutiva | del personale di meccanografia dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza | 300 |
| Esecutiva | del personale tecnico dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali | 100 |
| Esecutiva | del personale di meccanografia dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi erariali | 572 |

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A

Soppressa.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

| CARRIERA | RUOLO | POSTI IN AUMENTO |
|------------|--|------------------|
| Esecutiva | del personale d'archivio dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette | 10 |
| Esecutiva | del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione | 74 |
| Esecutiva | del personale di meccanografia dell'amministrazione periferica delle imposte dirette . . . | 1.700 |
| Esecutiva | del personale per i servizi meccanografici . . . | 140 |
| Esecutiva | del personale dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari — conservatorie dei registri immobiliari | 59 |
| Esecutiva | del personale di meccanografia dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari — uffici del registro ed uffici IVA | 3.200 |
| Ausiliaria | del personale tecnico addetto agli uffici finanziari | 70 |
| Ausiliaria | dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali | 100 |
| Ausiliaria | del personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette | 10 |
| Ausiliaria | del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione | 26 |
| Ausiliaria | del personale delle dogane | 112 |
| Ausiliaria | dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari — uffici del registro ed uffici IVA | 316 |
| Ausiliaria | dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari — conservatorie dei registri immobiliari | 50 |
| Operai | dell'amministrazione centrale: | |
| | — operai specializzati | 2 |
| | — operai qualificati | 4 |
| | — operai comuni | 4 |
| Operai | del magazzino e dell'officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione: | |
| | — operai specializzati | 5 |
| | — operai comuni | 6 |
| Operai | delle dogane: operai comuni | 19 |
| Operai | dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari — uffici del registro ed uffici IVA: operai comuni | 45 |

Il Ministro per le finanze

TANASSI

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo del decreto-legge)

TABELLA B

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA
DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE*Ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici
delle dogane e imposte indirette*

| PARAMETRI | QUALIFICHE | NUMERO DEI POSTI | | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|----|
| — | — | — | | |
| 370 | Perito chimico capo | 4 | | |
| 302 260 | } Perito chimico principale | 18 | | |
| 227 188 160 | | | } Perito chimico | 18 |
| | | | | |
| | | <u>40</u> | | |

Ruolo dei contabili dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette

| PARAMETRI | QUALIFICHE | NUMERO DEI POSTI | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|----|
| — | — | — | | |
| 370 | Contabile capo | 3 | | |
| 297 255 | } Contabile principale | 14 | | |
| 218 178 160 | | | } Contabile | 13 |
| | | | | |
| | | <u>30</u> | | |

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA B

Soppressa.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA
DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE*Ruolo del personale di meccanografia*

| PARAMETRI | QUALIFICHE | NUMERO DEI POSTI |
|-----------|---|---------------------|
| — | — | — |
| 245 | Coadiutore meccanografo superiore | 33 |
| 218 | } Coadiutore meccanografo | 297 |
| 188 | | |
| 168 | | |
| 143 | | |
| 128 | | |
| | | <u>330</u> |

Ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici

| PARAMETRI | QUALIFICHE | NUMERO DEI POSTI |
|-----------|----------------------------|---------------------|
| — | — | — |
| 153 | } Operaio comune | 110 |
| 133 | | |
| 115 | | |

Il Ministro per le finanze

TANASSI

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)